



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-gst: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 24/GST del 18 febbraio 2020

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/GST (2019/2020)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 18 febbraio 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 2/ 2/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 2/ 2/2020 GESUALDO - BISACCESI

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposto dalla società Polisportiva Bisaccese con il quale quest'ultima ha censurato la posizione irregolare ai fini disciplinari del calciatore della società Gesualdo sig. Caloia Michele (nato il 9/12/2000) per non aver lo stesso scontato la squalifica di n.1 gara effettiva inflittagli da questo Giudice con C.U. n. 100 del 14/3/2019 pag. 1963 nella gara Football Club Avellino – Gesualdo dell'11/3/2019 del Campionato Regionale di Attività Mista; effettuata l'attività istruttoria è emerso che il calciatore in parola effettivamente non ha scontato tale squalifica essendo stato inserito in distinta di gara in tutte le gare disputate nel Campionato di Promozione (avendo il Gesualdo rinunciato alla partecipazione del campionato Regionale Under 19 Elite) dalla società Gesualdo ed anche in quest'ultima oggetto di reclamo (ossia dalla prima gara di Campionato dell'8/9/2019 a Gesualdo – Pol. Bisaccese del 2/2/2020); per completezza si segnala che il calciatore Caloia Michele è stato altresì inserito in distinta di gara nella partita San Vitaliano - Gesualdo del 3/11/2019 che non ha mai avuto inizio a causa dell'impraticabilità del terreno di gioco dovuta al mal tempo (recuperata in data 13/11/2019, anche qui presente in distinta di gara); la censura prospettata dalla reclamante per quanto sin qui esposto si rivela fondata, in quanto l'art. 21 comma 2 CGS prescrive espressamente che "la squalifica non si considera scontata ove il calciatore in corso di squalifica venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo". PQM, dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 69 del 6/2/2020, pag. 1376, di questo C.R. Campania DELIBERA di infliggere alla società Gesualdo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della società Pol. Bisaccese; di infliggere al dirigente accompagnatore della società Gesualdo sig. D'Adamo Elio l'inibizione fino al 5/3/2020; di infliggere alla società Gesualdo l'ammenda di euro 100,00, per aver inserito in distinta di gara e fatto disputare le stesse al calciatore in corso di squalifica; di squalificare il calciatore Caloia Michele per una gara effettiva; dispone restituire il contributo di accesso alla giustizia sportiva, ove versato.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA E AMMENDA:

Euro 100,00 GESUALDO
vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 5/ 3/2020

D ADAMO ELIO (GESUALDO)
vedi delibera

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALOIA MICHELE (GESUALDO)

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 10/ 2/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 10/ 2/2020 ISOLA DI PROCIDA - CITTA DI TORRE DEL GRECO

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Citta di Torre Del Greco con il quale la stessa ha censurato la posizione irregolare ai fini del tesseramento del dirigente accompagnatore e dell'allenatore della società Isola di Procida; rilevato che il reclamo risulta spedito alla società controparte in data 12/2/2020 a mezzo poste private (a fronte di un preannuncio notificato a mezzo pec alla società Isola di Procida); rilevato, da un raffronto con l'indirizzo depositato all'atto di affiliazione, che l'indirizzo della società Isola di Procida indicato nella ricevuta di spedizione risulta incompleto (in quanto mancante di una componente del numero civico); rilevato in proposito che la società Isola di Procida con Pec del 14/2/2020 e del 17/2/2020 ha rappresentato di non aver ricevuto il reclamo proposto e quindi si trovava nella impossibilità di poter depositare controdeduzioni; PQM, dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 71 del 13/2/2020, pag. 1455 delibera l'improcedibilità dell'atto di impugnazione e per l'effetto omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 3/1, in favore della società Isola di Procida; conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARA DEL 10/ 2/2020 SANMAURESE - ATLETICO EBOLI 1925

Il sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposto dalla società Atletico Eboli 1925 con il quale quest'ultima ha censurato la posizione irregolare ai fini disciplinari del calciatore della società Sanmaurese sig. Rocco Scarpa (nato il 24/5/2002) per non aver lo stesso scontato la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) giusta C.U. 69 del 6/2/2020 pag.1399; effettuata l'attività istruttoria è emerso che il calciatore in parola non ha scontato la squalifica nei modi e nelle forme previste dall'art. 21, comma 1, CGS, a mente del quale le sanzioni che comportano la squalifica dei calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione salvo quanto previsto dall'art. 137 comma 2 il quale, a sua volta, prevede

l'automatismo della squalifica per il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale, senza declaratoria del GST, con conseguente possibilità di scontare la squalifica inflitta nella prima partita utile, senza attendere la pubblicazione del comunicato e non scontare prima la squalifica, nel pur commendevole intento di rispettare i principi di correttezza e lealtà sportiva che improntano l'attività dei tesserati FIGC; ciò giustifica, evidentemente, anche in presenza di reclamo manifestamente fondato, l'applicazione di un'ammenda ridotta in favore della reclamata soccombente; PQM dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 71 del 13/2/2020 pag. 1455 di questo C.R. Campania DELIBERA di infliggere ex art. 10 CGS, alla società Sanmaurese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della società ASD Atletico Eboli 1925; di infliggere alla società Sanmaurese l'ammenda di euro 50,00, in misura ridotta, per quanto sopra esposto; dispone, infine, restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA E AMMENDA:

Euro 50,00 SANMAURESE
vedi delibera

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 18 febbraio 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**